

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5993 del 16/11/2023
Oggetto	OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE CON N. 3 ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA: TORRENTE SENIO, RIO DELLA VALLE E RIO RIVALTA CON CONDOTTE IRRIGUE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA DALL'INVASO DENOMINATO RENZUNO E CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE PER USO IRRIGUO - LOCALITA' TUFFO - COMUNE DI CASOLA VALSENIO (RA). CONCESSIONARIO: CONSORZIO IRRIGUO RENZUNO - PROCEDIMENTO BO03A0128.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6215 del 16/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE CON N. 3 ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA: TORRENTE SENIO, RIO DELLA VALLE E RIO RIVALTA CON CONDOTTE IRRIGUE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA DALL'INVASO DENOMINATO RENZUNO E CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE PER USO IRRIGUO - LOCALITA' TUFFO - COMUNE DI CASOLA VALSENO (RA). CONCESSIONARIO: CONSORZIO IRRIGUO RENZUNO - PROCEDIMENTO BO03A0128.

## **IL DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento all'art. 115;
- la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Regolamento Regionale n.41/2001 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

- la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

#### **PRESO ATTO:**

- **della determinazione regionale n. 13922 del 06/10/2004**, con la quale è stata rilasciata al Consorzio irriguo Renzuno, con sede a Casola Valsenio in via Roma n. 50, C.F. 90020040391, la concessione per la realizzazione dell'invaso interaziendale ad uso irriguo denominato tuffo e della relativa rete di distribuzione primaria in comune di Casola Valsenio (RA) che prevede n. 5 attraversamenti in aree demaniali (Torrente Senio, Rio delle Crette n. 2, Rio della Valle, Rio Rivalta di una condotta d'acqua per irrigazione in P.E.A.D. diametro 90-125-200 PN 10-25, alloggiata all'interno di una tubazione in P.V.C. diametro 250) . Scadenza della concessione 30/09/2016, procedimento BO03T0090 ;
- **della determinazione regionale n. 13333 del 27/09/2006**, con la quale è stata modificata la suddetta determinazione n. 13922/2004, modificandola nella parte relativa al numero degli attraversamenti realizzati dal Consorzio: che anziché cinque, ne risultano realizzati n. 3 (Torrente Senio, Rio Della Valle e Rio Rivalta);
- **della determinazione n. 22459 del 24/01/2007**, con la quale la Regione Emilia Romagna rilascia al

Consorzio Irriguo Renzuno con sede a Casola Valsenio in via Roma n. 50, C.F. 90020040391, la concessione di derivazione di acqua pubblica dal Torrente Senio in Comune di Casola Valsenio per una portata massima 1/s 13,3, portata media di 1/s 1,84 corrispondente al volume annuo pari a mc 58.116 da destinarsi ad uso irriguo. Scadenza della concessione 31/12/2015 - Proc. BO13A0128;

- **che in data 04/01/2016**, n. PG 631, il Consorzio Irriguo Renzuno richiede il rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica di cui alla deliberazione regionale n. 22459/2007, senza variazioni;

- **che con PG n. 189038 del 09/12/2021**, il Consorzio Irriguo Renzuno con sede a Casola Valsenio in via Roma n. 50, C.F. 90020040391, richiede il rilascio della concessione scaduta per i tre attraversamenti di aree demaniali con le condotte della rete di distribuzione primaria in comune di Casola Valsenio (RA), come sotto indicato:

- attraversamento del Torrente Senio: condotte di irrigazione in PEAD Ø125mm PN10 e PEAD Ø200PN25, entrambe posate con controtubo a protezione in PVC diam. 250mm.;

- attraversamento del Rio Della Valle: condotta di irrigazione in PEAD Ø90mm PN10 con controtubo in PVC diam. 250mm.;

- attraversamento del Rio Rivalta: condotta di irrigazione in PEAD Ø90mm PN10 con controtubo in PVC diam. 250mm.;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla determinazione regionale. n. 22459 del 24/01/2007;

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nei termini di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. 3/99;

- che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene

pubblico;

**ACCERTATA** la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico :  
Torrente Senio - STATO chimico: BUONO - STATO ecologico: SUFFICIENTE - DMV (invernale) ottobre/aprile 0,35 mc/s - stress idrico NO;

**ACCERTATO, INOLTRE**, che trattandosi di un uso irrigazione agricola di Ha 87.46.00 per coltivazione di: pesco, kiwi, vite, albicocco e susino, con irrigazione a goccia, per una richiesta di 58.116 mc annui, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta sia compatibile sulla base dei contenuti della DGR N. 1415/2016;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 1 del 05/01/2022, e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 07/02/2022, pg 19386, ha inoltrato il nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 310 del 01/02/2022, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nota del 22/12/2021 PG 196396, e nota pg 9722 del 21/01/2022;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2022/49837 del 25/03/2022;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente ha versato:

1. i canoni dovuti per l'occupazione aree demaniali e del prelievo di acqua pubblica in vigore delle concessioni precedenti suddette, l'indennizzo risarcitorio per l'occupazione delle aree demaniali in assenza di concessione per le annualità 2017 - 2021 (10/11/2023), i canoni di concessione,

comprensivi di occupazione aree e prelievo di acqua pubblica, per le annualità 2022 e 2023;

2. le spese istruttorie di euro 75 (istanza occupazione terreni) ed euro 87 (istanza prelievo acqua pubblica);
3. a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 858,26 (euro 750 in data 15/09/2004, euro 51,65 prelievo acque in data 15/09/2004, integrazione deposito euro 56,61 in data 07/03/2022);

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al 31/12/2034;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA** da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**DETERMINA**

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Consorzio Irriguo Renzuno, con sede a Casola Valsenio (RA) in via Roma n. 50, C.F. 90020040391), la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con tre attraversamenti con le condotte della rete di distribuzione primaria dell'invaso interaziendale ad uso irriguo denominato Tuffo, in comune di Casola Valsenio (RA):
- attraversamento del Torrente Senio (individuato catastalmente al Comune di Casola Valsenio – Fg 12 – mapp.le 49 e fg 7 – mapp.le 343;

- attraversamento del Rio Della Valle (individuato catastalmente al Comune di Casola Valsenio – Fg 12 – mapp.le 30 e fg 13 – mapp.le 48;
  - attraversamento del Rio Rivalta (individuato catastalmente al Comune di Casola Valsenio – Fg 21 – mapp.le 40 e fg 12 – mapp.le 113;
- 2) di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, al Consorzio Irriguo Renzuno, con sede a Casola Valsenio (RA) in via Roma n. 50, C.F. 90020040391), la concessione ordinaria per il prelievo di acqua pubblica superficiale avente le seguenti caratteristiche: ubicazione comune di Casola Valsenio (RA), località Tuffo, individuato catastalmente al F. 7 mapp.le 251 in sinistra idraulica. Utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola, portata massima di esercizio l/s 13,30, volume complessivo pari a mc 58.116;
  - 3) di unificare nell'unica pratica identificata con il codice BO13A0128 le concessioni di prelievo di risorsa idrica e quelle relative agli attraversamenti, precedentemente denominata BO03T0090 che viene archiviata;
  - 4) di rilasciare la concessione richiesta fino al 31/12/2034;
  - 5) di fissare (10/03/2022) il deposito cauzionale in €. 858,26, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
  - 6) di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 952,12, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
  - 7) di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
  - 8) di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;

- 9) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 10) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
- 11) di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idrraulico det. n. 301 del 01/02/2022, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- 12) di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- 13) di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
- 14) di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
- 15) che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- 16) di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- 17) che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 18) che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133

comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott. Ermanno Errani

(documento firmato digitalmente)

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di risorsa idrica dal torrente Senio e per l'occupazione di area demaniale rilasciata al **Consorzio Irriguo Renzuno**, con sede a Casola Valsenio (RA) in via Roma n. 50, C.F. 90020040391 (codice pratica **BO03A0128**).

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce a tre attraversamenti di aree demaniali con le condotte della rete di distribuzione primaria in comune di Casola Valsenio (RA), come sotto indicato e come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente:

- attraversamento Torrente Senio (fg 12 – mapp. 49 e fg 7 – mapp. 343): condotta di irrigazione in PEAD Ø125mm PN10 e PEAD Ø200PN25, posate con controtubo a protezione in PVC diam. 250mm. Protezione delle condotte con cordolo in cls delle dimensioni 50 x50 cm.;

- attraversamento del Rio Della Valle (fg12–mapp.30 e fg13 mapp.48): condotta di irrigazione in PEAD Ø90mm PN10 con controtubo in PVC diam. 250mm. Protezione della condotta con cordolo in cls delle dimensioni 50 x50 cm.;

attraversamento del Rio Rivalta (fg 21–mapp. 40 e fg 12 mapp. 113): condotta di irrigazione in PEAD Ø90mm PN10 con controtubo in PVC diam. 250mm. Protezione della condotta con cordolo in cls delle dimensioni 50 x50 cm.;

2. Il prelievo d'acqua pubblica superficiale per uso irrigazione agricola, dal corpo idrico Torrente Senio Cod.: 062300000000 4 ER, avviene in località Tuffo, Comune di Casola Valsenio (RA), avente le seguenti caratteristiche: Portata massima: 13,30 l/s - Prelievo annuo 58.116mc - Uso: irrigazione agricola 5 Comparto irriguo servito Ha 87.46.00 di terreno Coltura pesco, kiwi, vite, albicocco e susino F.7 mapp.251 in sinistra idraulica Coordinate UTM\* 32:X:711.603 Y:901.963. La risorsa viene accumulata in un invaso autorizzato in data 2007 della capacità di 68.801mc;

### ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1- Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione

dell'Amministrazione concedente.

- 2- Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
- 3- concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
- 4- Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
- 5- La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
- 6-Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

- 7- **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario, nel caso non sia presente, è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
- 8- **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 9- **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 10- **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 50 l/s nel periodo ottobre/aprile (DMV invernale) . Negli altri periodi va garantito il rilascio di tutta la risorsa transitante dopo il riempimento.
- 11- L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
- 12- **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
- 13- **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

- 14- **Manutenzione:** È a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
- 15- **Tutela delle acque:** il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
- 16- **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
- 17- **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 18- **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

**ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DELLA REGIONE EMILIA  
ROMAGNA N. 310 DEL 01/02/2022**

*<<1. Trattandosi di attraversamento in sub alveo, si evidenzia che, nell'eventualità si debba provvedere a lavori di manutenzione della suddetta opera o del corso d'acqua, compreso lavori di risistemazione dell'intero tratto (risagomatura, copertura, ecc.), gli oneri che ne derivano, per lo spostamento o per l'adeguamento dell'attraversamento di cui al presente disciplinare tecnico, saranno a totale carico del richiedente come pure eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione della fornitura.*

*2. Al termine del periodo di attingimento le attrezzature all'interno dell'alveo del corso d'acqua dovranno essere rimosse, qualsiasi danno provocato a persone o cose, in caso di piena, dal trascinarsi a valle delle attrezzature sarà a carico del richiedente.*

3. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca dell'autorizzazione, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo.

4. Se durante il periodo di concessione, il richiedente avesse necessità di apportare qualche variante all'opera assentita ne dovrà chiedere l'autorizzazione allo scrivente Servizio.

5. La presente autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

6. Il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della gestione della pertinenza idraulica, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione.

7. L'inosservanza delle prescrizioni della presente determina di autorizzazione, o anche di una soltanto di esse, darà luogo, da parte dell'Amministrazione alla dichiarazione di decadenza della autorizzazione, mediante semplice lettera da inviare al titolare, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.

8. Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito.

9. Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec [stpc.ravenna@postacert.regione.emiliaromagna.it](mailto:stpc.ravenna@postacert.regione.emiliaromagna.it)

10. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.

1. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.

2. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

3. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. >>

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1- La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2034**.

2- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

4- La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art.15 della L.R.n.7/2004 e ss.mm.ii..

#### ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1- Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.

2- Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

3- L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

#### **ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE**

1- Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

3- In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

#### **ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1- La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2- Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1- Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

2- La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n.7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3- L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**